

Ravenna, 4 agosto 2015

OGGETTO: News Letter 29/15

A. FISCO.

A1. Prorogato il termine per la presentazione dei modelli 770/2015.

È stato ufficializzato che il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa all'anno 2014 (modelli 770/2015), è posticipato al 21/9/2015 (in luogo dell'attuale scadenza fissata al 31/7/2015).

(D.P.C.M. 28/7/2015 su G.U. n.175 del 30/7/2015 e "Il Sole 24 Ore" del 31/7/2015, pag. 33)

A2. Credito d'imposta in favore degli enti di previdenza: disposizioni di attuazione.

In attuazione dell'art. 1, commi da 91 a 94, della Legge 23/12/2014, n.190, sono state definite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del credito d'imposta istituito in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare, nonché individuate le attività di carattere finanziario a medio e lungo termine nelle quali i medesimi soggetti devono effettuare i loro investimenti al fine di usufruire del predetto credito.

(D.M. 19/6/2015 su G.U. n.175 del 30/7/2015)

A3. Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo e regime del cd. "patent box".

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che sono stati firmati e a breve saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti recanti le disposizioni di attuazione del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del D.L. 23/12/2013, n.145, nonché del regime del cd. "patent box", che consente una tassazione agevolata sui redditi derivanti dalle opere di ingegno (marchi e brevetti).

(Comunicato MEF n.158 del 29/7/2015, D.M. 27/5/2015 in bozza e "Il Sole 24 Ore" del 31/7/2015, pag. 31)

A4. Più tempo per fornire la documentazione richiesta in esito ai controlli formali.

L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che, al fine di evitare potenziali accavallamenti con le risposte agli alert diretti a favorire la compliance, emessi in esito alla messa a disposizione dei contribuenti di informazioni di loro interesse, è consentito rispondere alle comunicazioni di irregolarità inviate – in esito ai controlli formali – nel mese di luglio per il modello UNICO 2013 fino alla fine del mese di settembre.

(Comunicato AdE del 30/7/2015 e "Il Sole 24 Ore" del 31/7/2015, pag. 33)

A5. Sull'indefettibilità del contraddittorio endoprocedimentale.

In conformità alle più recenti prese di posizione della Corte di Giustizia dell'UE (decisioni sul caso Sabou e sul caso Kamino) è stato precisato che il giudice nazionale, nel valutare le conseguenze della violazione del diritto di difesa del contribuente, causata dalla mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, può disporre l'annullamento dell'atto impugnato solo qualora sia stato dimostrato che, in mancanza di tale irregolarità, il procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso.

(Cassazione n.16036 del 29/7/2015 e "Il Sole 24 Ore" del 30/7/2015, pag. 37)

A6. Non deducibili le spese sostenute per lo studio professionale non riaddebitate.

È stato confermato l'operato dell'Ufficio volto a disconoscere in capo a un professionista la deduzione dei costi sostenuti per la "struttura" dello studio professionale, in quanto non ripartiti tra gli altri professionisti ivi operanti. Più in

particolare, è stato ritenuto che “i rimborsi astrattamente spettanti non costituiscono per l’intestatario dello studio professionale, condiviso con altri colleghi, componenti positivi di reddito bensì minori costi di gestione. Tale impostazione, dunque, fa sì che si debba realizzare una esposizione sostanziale delle spese effettivamente sostenute se e in quanto inerenti all’attività di lavoro autonomo realmente svolta da ciascuno, altrimenti risolvendosi l’imputazione integrale dei costi a uno solo dei professionisti condividenti in una sorte di liberalità indiretta, pacificamente non deducibile”.

(Cassazione n.16035 del 29/7/2015)

B. SOCIETA' E BILANCIO.

B1. Precisazioni in merito alla nuova disciplina del falso in bilancio.

In merito all’ambito di operatività delle due nuove fattispecie di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del Codice civile, è stato precisato che il riferimento ai “fatti materiali non rispondenti al vero”, senza alcun richiamo alle “valutazioni” – come previsto nella previgente formulazione normativa – “consente di ritenere ridotto l’ambito di operatività” di tali nuove fattispecie, dovendosi quindi ritenere esclusi i cd. “falsi valutativi”.

(Cassazione n.33774 del 30/7/2015 e “Il Sole 24 Ore” del 31/7/2015, pag. 30)

B2. Linee guida per il collegio sindacale degli emettenti ammessi all’AIM Italia.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha fornito alcune linee guida in merito al delicato – e spesso trascurato – processo di valutazione delle candidature dei revisori legali o delle società di revisione legale in occasione del conferimento dell’incarico di revisione da parte delle società ammesse all’AIM Italia. Più in particolare, sono state fornite indicazioni in ordine al procedimento volto alla “selezione” dell’incaricato della revisione legale, rimesso alla discrezionalità del collegio sindacale, essendo, quest’ultimo, organo di vertice della governance aziendale e organo posto al crocevia dello scambio dei flussi informativi.

(Linee guida CNDCEC del 24/7/2015)

C. VARIE.